	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE
		PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026

PROCEDURA LAVORO INFANTILE


Redatto da: Ketty Gori
Addetta Ufficio Qualità

Verificato da: Stefano Giardina
Responsabile Ufficio Qualità

Approvato da: Francesco Clementi
Legale Rappresentante


<i>Descrizione versione corrente</i>				
Versione	Data	Autore	Verificato	Approvato
04	30/03/2026	Ketty Gori	Stefano Giardina	Francesco Clementi
Descrizione		Variazione loghi istituzionali		

<i>Storia delle modifiche</i>		
Versione	Data	Descrizione
00	01/06/2021	Prima emissione
01	02/01/2024	Modifica RSGI
02	01/04/2025	Revisione generale. Sostituzione logo istituzionale.
03	01/09/2025	Procedura integrata per Consorzio Orologio, Cristoforo e L'Orologio.

	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026
---	-----------------------------------	---

Sommarrio

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2.1	Riferimenti internazionali	3
2.2	Riferimenti nazionali.....	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI	4
3.1	Definizione di bambino.....	4
3.2	Definizione di giovane lavoratore.....	4
3.3	Definizione di lavoro infantile	4
3.4	Assunzione.....	4
3.5	Azione di rimedio per il lavoro infantile.....	4
4	RESPONSABILITA'	4
5	GENERALITÀ.....	5
6	MODALITÀ OPERATIVE.....	5
6.1	Verifica dell'età al momento dell'assunzione (bambino e giovane lavoratore)	5
6.2	Azioni di rimedio in caso di lavoro infantile (fino a 15 anni).....	6
6.3	Inserimento di giovani lavoratori (15-18 anni non compiuti).....	7
6.4	Monitoraggio dei fornitori	7
7	COMUNICAZIONE.....	8
8	AGGIORNAMENTO.....	8

	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026
---	-----------------------------------	---

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le responsabilità e le attività operative del Consorzio Orologio 2.0 (di seguito anche “Consorzio”) e dalle Consorziatoe Cristoforo Società Cooperativa Sociale e L’Orologio Società Cooperativa (di seguito anche “Consorziatoe”), in relazione alla tutela dei minori e alla corretta gestione dei giovani lavoratori.

In particolare essa stabilisce:

- le modalità attraverso cui il Consorzio e le Consorziatoe promuovono l’educazione e la protezione dei bambini rientranti nella Raccomandazione ILO 146;
- le azioni da intraprendere per porre rimedio a situazioni di lavoro infantile e per garantire il sostegno alla frequenza e permanenza scolastica fino al raggiungimento dell’obbligo di istruzione;
- le modalità di gestione dei giovani lavoratori (apprendisti, stagisti) presso le sedi del Consorzio e delle Consorziatoe, nonché le verifiche da effettuare circa il loro corretto trattamento presso fornitori e subfornitori.


La procedura si applica in tutti i casi in cui venga rilevata la presenza di bambini presso realtà collegate al Consorzio e alle Consorziatoe tramite rapporti contrattuali di fornitura o subfornitura.

Per quanto riguarda il lavoro giovanile, la procedura si applica in tutti i casi di assunzione o collaborazione, sia temporanea che continuativa, di lavoratori di età compresa tra 16 e 18 anni.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Riferimenti internazionali

Convenzione ILO 138	Età minima di ammissione al lavoro
Raccomandazione ILO 146	Età minima di ammissione al lavoro – Strumento applicativo della Convenzione 138
Convenzione ILO 182	Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile
Convenzione sui diritti dell’infanzia	Convenzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 sui diritti dell’infanzia
Convenzione ILO 190	Norma internazionale definita per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro entrata in vigore dal 29 ottobre 2022.
Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU - art. 25	Dichiarazione approvata il 10 dicembre 2024 sulla protezione dell’infanzia

	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026
---	-----------------------------------	--

2.2 Riferimenti nazionali

Costituzione italiana - art. 37	Limite minimo di età per il lavoro - Tutela del lavoro dei minori
Statuto dei lavoratori - art. 10	Studenti lavoratori

3 TERMINI E DEFINIZIONI

3.1 Definizione di bambino

Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo: in tal caso si applica l'età più elevata.

3.2 Definizione di giovane lavoratore

Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto 18 anni.

3.3 Definizione di lavoro infantile

Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

3.4 Assunzione

Stesura di un contratto tra lavoratore e datore di lavoro che ne regola l'attività, i tempi e i compensi.

3.5 Azione di rimedio per il lavoro infantile

Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, ed il cui lavoro sia terminato.


Per tutto il resto si fa riferimento alle definizioni presenti nella Norma SA8000.

4 RESPONSABILITA'

È responsabilità di HR:

- assicurare che non vengano assunti ragazzi di età inferiore ai 16 anni e che comunque abbiano completato il percorso scolastico obbligatorio, come previsto dalla legge italiana;
- applicare procedure di verifica di lavoro infantile ed eventuale procedura di rimedio e di frequenza scolastica.

Il monitoraggio di eventuali programmi di recupero spetta al Responsabile SA8000.

	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE <hr/> PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026
---	-----------------------------------	--

5 GENERALITÀ

In coerenza con i principi ed i valori espressi nella Politica SA 8000, il Consorzio e le Consorziato si impegnano a non impiegare lavoratori minorenni rientranti nella definizione di “bambino”, così come stabilito dalla normativa italiana.

Per garantire una tutela completa ed efficace, la presente procedura definisce le azioni da intraprendere nel caso in cui, per errore, dovessero essere impiegati i bambini presso le sedi del Consorzio o delle Consorziato, oppure individuati presso fornitori.

L'Organizzazione, che collabora attivamente con enti di formazione professionale per l'accoglienza di stagisti e che, in base al CCNL di settore, può assumere apprendisti, si impegna a tutelare i giovani lavoratori (16-18 anni) astenendoli dal coinvolgerli in attività che possano esporli a rischi e pericoli, condizioni nocive per la salute, contesti non conformi alla normativa vigente o alle convenzioni di stage. Nel caso in cui il Consorzio o le Consorziato vengano a conoscenza della presenza di giovani lavoratori presso i fornitori, esse si impegnano a verificare il rispetto degli stessi principi, accertandosi che anche i partner si astengano dall'espore i giovani a situazioni rischiose e che applichino le disposizioni previste dalla normativa e dalle convenzioni di stage.

6 MODALITÀ OPERATIVE


6.1 Verifica dell'età al momento dell'assunzione (bambino e giovane lavoratore)

Al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente, l'Ufficio Amministrazione ha l'obbligo di verificare l'età del candidato, al fine di accertare che non si tratti di un bambino (età inferiore ai 15 anni) o di un giovane lavoratore (età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti), se non nei casi consentiti dalla normativa vigente.

Per tale verifica, il candidato deve presentare un documento d'identità in corso di validità. L'azienda trattiene solo copie, mai gli originali, dei seguenti documenti:

- Carta di identità;
- Patente;
- Passaporto;
- Certificato di nascita;
- Tessera sanitaria.

L'analisi della documentazione comporta l'esclusione categorica dell'assunzione di un bambino.

	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE <hr/> PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026
---	-----------------------------------	--

Nel caso di giovani lavoratori (16-18 anni), l'assunzione è consentita solo nel rispetto della normativa e con garanzia delle tutele previste.

Se il Consorzio o le Consorziatoe vengono a conoscenza della presenza di bambini presso fornitori o subfornitori, attivano immediatamente tutte le azioni necessarie a rimuovere il minore dal contesto lavorativo e garantiscono al bambino il necessario supporto per l'adempimento degli obblighi scolastici fino al raggiungimento dell'età minima legale per l'accesso al lavoro (16 anni e completamento della scuola dell'obbligo).

6.2 Azioni di rimedio in caso di lavoro infantile (fino a 15 anni)


Qualora venga rilevato l'impiego di un bambino presso l'azienda o da parte di fornitori/subfornitori, l'Organizzazione si impegna ad adottare tempestivamente azioni di rimedio finalizzate a tutelare il minore e la sua famiglia.

Il Responsabile SA8000 informa senza ritardo gli enti istituzionali e le associazioni competenti (Servizi Sociali, Telefono Azzurro, ONG locali, ecc.) segnalando la situazione di non conformità. Inoltre collabora con le istituzioni e con il fornitore per individuare soluzioni che non compromettano la condizione del bambino, ponendo sempre al centro la sua tutela e il diritto all'istruzione. Per ciascun caso viene elaborato un Piano di sostegno personalizzato, che deve contenere:

- identificazione del bambino interessato;
- responsabile aziendale designato per la gestione del caso;
- analisi delle criticità (contesto familiare e situazione socio-economica);
- situazione scolastica del minore;
- indicazione della scuola frequentata;
- nome dell'assistente sociale di riferimento.

Il Piano di sostegno individuato deve assicurare:

- sostegno economico: garantire una forma di reddito alternativo per il bambino e la sua famiglia, così da ridurre l'impatto della perdita del contributo economico derivante dal lavoro;
- tutela del diritto allo studio: copertura delle spese scolastiche (tasse, libri, trasporto, ecc.) per consentire al minore di completare il percorso di istruzione obbligatoria previsto dalla legge;
- supporto alla famiglia: valutazione dell'inserimento lavorativo di un familiare del bambino presso l'organizzazione o, in alternativa, supporto attivo nella ricerca di un'occupazione, in modo da garantire un sostegno stabile al nucleo familiare e sollevare il minore da responsabilità economiche.

	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026
---	-----------------------------------	--

La Direzione, in collaborazione con il Responsabile SA8000 e le istituzioni competenti, definisce le modalità di intervento più idonee e individua e attiva le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano di sostegno.

6.3 Inserimento di giovani lavoratori (15-18 anni non compiuti)

Nel caso in cui un giovane lavoratore, di età compresa tra 15 e 18 anni e con obbligo scolastico assolto, venga inserito nell'organico aziendale, il Consorzio e le Consorziati si impegnano a garantire un percorso di formazione professionale coerente con le attitudini e le capacità personali del ragazzo.

Ad oggi tale possibilità non si è mai verificata, in quanto i servizi erogati dal Consorzio e dalle Consorziati non risultano idonei a soggetti minorenni.

Tuttavia, qualora si presentasse una simile eventualità, la Direzione si impegna a inserire il giovane in un programma formativo conforme alla normativa vigente e a garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose della salute, evitando qualsiasi esposizione a rischi e situazioni pericolose, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

In particolare, il Consorzio e le Consorziati si impegnano a:


- non adibire i giovani lavoratori ad attività pericolose (es. esposizione ad agenti fisici, biologici, chimici o processi a rischio);
- vietare in maniera assoluta il lavoro notturno;
- rispettare rigorosamente la normativa in materia di sicurezza e di riposo settimanale.

In conformità alla normativa, la procedura di riferimento stabilisce che:

- non verranno impiegati giovani lavoratori. Qualora siano presenti e soggetti all'istruzione obbligatoria, essi dovranno lavorare esclusivamente al di fuori dall'orario scolastico;
- in nessuna circostanza il tempo complessivo tra scuola, lavoro e spostamenti potrà superare le 10 ore giornaliere;
- in nessun caso l'attività lavorativa dei giovani lavoratori potrà superare le 8 ore giornaliere;
- in nessun caso sarà consentito il lavoro notturno;
- i giovani lavoratori non potranno essere esposti a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica, mentale e per il loro sviluppo personale.

6.4 Monitoraggio dei fornitori

Il Responsabile SA8000 ha il compito di sensibilizzare tutti i fornitori sul rispetto dei principi dettati dalla norma SA8000, con particolare riferimento al divieto di impiego di lavoro infantile. Inoltre, devono

	PROCEDURA LAVORO INFANTILE	CONSORZIO OROLOGIO 2.0 L'OROLOGIO SOC. COOP CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE PRO INF 01.06.2021 REV 04 del 30.03.2026
---	-----------------------------------	---

formalmente impegnarsi, mediante una sottoscrizione di una dichiarazione d'impegno, a rispettare tali principi.

Il rispetto di tale requisito è ritenuto fondamentale per la continuità e la durata del rapporto commerciale con il Consorzio e le Consorziatoe.

Inoltre, Consorzio e Consorziatoe si impegnano a verificare periodicamente, presso i propri fornitori, che non siano presenti situazioni di lavoro infantile o minorile in violazione della normativa vigente, e ad adottare azioni correttive immediate qualora vengano riscontrate situazioni di non conformità.

Nel caso in cui si individui l'impiego, da parte di un fornitore, di bambini o giovani lavoratori per i quali non siano rispettati i requisiti previsti, il Responsabile SA8000 provvede a contattare tempestivamente enti istituzionali e associazioni attive nel settore per segnalare la situazione.

Il Responsabile SA8000, inoltre, collabora con le istituzioni e il fornitore per definire azioni di rimedio volte a non compromettere in modo negativo la condizione del lavoratore minore e registra tutte le azioni intraprese, garantendone il monitoraggio continuo per assicurarne l'efficacia e la corretta applicazione.

7 COMUNICAZIONE

La presente procedura viene resa nota a tutte le parti interessate, sia interne che esterne al Consorzio ed alle Consorziatoe, attraverso diverse modalità di comunicazione.

All'interno dell'organizzazione tramite:

- affissione nella bacheca aziendale;
- pubblicazione sul sito internet aziendale;
- attività di formazione ed informazione dedicate ai dipendenti.

All'esterno dell'organizzazione tramite:

- pubblicazione sul sito internet aziendale;
- social.

8 AGGIORNAMENTO

La presente procedura viene revisionata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.